

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

- VISTO** il decreto direttoriale n. 87 del 10 giugno 2022 con cui il MiTe, Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare, ha autorizzato per il periodo 2022-2023 la Regione Valle d'Aosta all'immissione in natura di specie ittiche non autoctone (trota fario e trota iridea) ai sensi del D.P.R. n. 357/97, art. 12, comma 4, sulla base del parere reso dal Consiglio SNPA con la delibera n. 163/2022;
- VISTE** la successiva delibera n. 208/2023 del Consiglio SNPA che, a seguito delle integrazioni dello studio del rischio presentate dalla Regione richiedente al MASE, ha approvato il documento *“Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della documentazione relativa all'integrazione dello studio del rischio presentato da Regione Valle d'Aosta e al monitoraggio delle attività 2022 di immissione di specie ittiche alloctone autorizzate con Decreto MITE 87/2022, ai sensi dell'art. 12 del DPR 357/1997”* e la conseguente nota del MASE alla Regione (prot. n. 91038 del 5 giugno 2023) con la quale è stato richiesto di attenersi alle prescrizioni sul monitoraggio e alle relazioni di attività previste;
- VISTA** la richiesta di parere al Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con nota prot. n. 50166 del 15 marzo 2024, in relazione alla istanza della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del comma 4, art. 12, D.P.R. 357/97, di rinnovo, per il triennio 2024-2026, dell'autorizzazione di cui al decreto direttoriale n. 87 citato, alle medesime condizioni ivi previste;
- CONSIDERATO** che la documentazione pervenuta è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 “Specie aliene invasive” alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2 *“Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della relazione finale presentata da Regione Valle d'Aosta relativa ai monitoraggi ante e post semina e altra documentazione relativa alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 87 del 10 giugno 2022 inerente l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone (trota fario e trota iridea) e rilasciato ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4 e della contestuale richiesta di estensione*



*dell'autorizzazione almeno per il triennio 2024-2026 alle medesime condizioni”;*

**CONSIDERATO** che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;

**VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

**RITENUTO** di adottare il predetto documento;

**PRESO ATTO** dell'astensione dell'ARPA Valle d'Aosta;

#### **DELIBERA**

1. di approvare il documento *“Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della relazione finale presentata da Regione Valle d'Aosta relativa ai monitoraggi ante e post semina e altra documentazione relativa alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 87 del 10 giugno 2022 inerente l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone (trota fario e trota iridea) e rilasciato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4 e della contestuale richiesta di estensione dell'autorizzazione almeno per il triennio 2024-2026 alle medesime condizioni”* che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art. 13 comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere necessario il rispetto delle condizioni previste nel documento di cui al punto 1 precedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta per il programma di immissioni per il periodo 2024-2026;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedente e di pubblicarlo sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 03/04/2024

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta

**Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, della relazione finale presentata da Regione Valle d'Aosta relativa ai monitoraggi ante e post semina e altra documentazione relativa alle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 87 del 10 giugno 2022 inerente l'immissione in natura di specie ittiche non autoctone (trota fario e trota iridea) e rilasciato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4 e della contestuale richiesta di estensione dell'autorizzazione almeno per il triennio 2024-2026 alle medesime condizioni.**

In riferimento alla documentazione relativa all'integrazione dello studio del rischio e le relazioni in merito alle attività di immissione e di monitoraggio svolte nel 2023, pervenuta con nota della Regione Valle d'Aosta prot. 50166 il 15 marzo u.s., ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La relazione conferma l'immissione di soli esemplari adulti di trota iridea per cui sono state prodotte le idonee certificazioni di sterilità e stato di salute.

Dai monitoraggi dei Macroinvertebrati e delle specie ittiche riportati non appaiono particolari criticità, tuttavia non è chiaro se la fauna ittica nelle stazioni di campionamento sia composta solo da trote fario, trote iridee e salmerini o se siano stati riportati solo i dati di monitoraggio dei salmonidi.

Dai dati parziali riportati, emerge una elevata presenza di trote fario nelle catture effettuate dai pescatori sportivi in acque libere (Buthier, Dora di La Thuile, Dora di Valgrisenche, Evançon, Graines, Lys, Marmore, Saint Barthelemy), che talvolta superano anche di molto il numero di iridee catturate (Dora di Valgrisenche). Questi dati sono suffragati dai monitoraggi ittici effettuati che evidenziano la presenza di trota fario in tutti i siti campionati talvolta anche a densità importanti. In particolare nel torrente Marmore, le densità di trota fario risultano elevate nella maggior parte delle stazioni di campionamento (con un massimo di 20,25 g/m<sup>2</sup> in MA02). Si evidenzia che per questo torrente nella Carta Ittica della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Bacino della Dora Baltea (Badino et al., 1997), valori di biomassa compresi tra i 6,5 e 10,4 g/m<sup>2</sup> sono considerati "buoni".

Considerato che le immissioni di iridee sono finalizzate a supportare l'attività alieutica, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e al contempo di riduzione degli impatti delle immissioni, **si richiede di valutare attentamente l'opportunità di procedere alle immissioni di trote iridee laddove la comunità salmonicola sia già ampiamente rappresentata con densità elevate, come per esempio il torrente Marmore.** A tal proposito, si suggerisce di definire una soglia di densità al di sopra della quale evitare le operazioni di immissione di specie ittiche alloctone tenendo conto della effettiva produttività naturale dei corsi d'acqua, in quanto situazioni di eccessiva densità di popolazione possono avere effetti negativi non solo sulle biocenosi autoctone, ma anche sugli stessi esemplari seminati mediante fenomeni di competizione spaziale e trofica intra e inter specifica.

Inoltre, per maggiore chiarezza nell'interpretazione dei dati di immissione e ricattura, si richiede che per il futuro, la loro presentazione sia uniformata tra quelli presentati per le Riserve e quelli presentati per le Acque libere (si vedano le relative tabelle), e per entrambi i set di dati sia indicato il numero di trote immesse oltre che la quantità in kg e la tipologia della specie catturata.

Relativamente al **materiale da semina**, a seguito di ulteriori approfondimenti e coerentemente con quanto indicato ad altre amministrazioni, **per le semine nel triennio 2024-2026 gli esemplari adulti di trota fario (*Salmo trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dovranno appartenere a lotti monosesso (tutte femmine) sterili con percentuali di triploidia di almeno il 95%.** Si ricorda che, come anche indicato nella

delibera 163/2022, nel caso della trota fario (*Salmo trutta*), il livello di triploidia dovrà essere attestato mediante certificazione ottenuta tramite analisi effettuate da laboratori/consulenti accreditati o da enti competenti in materia (come ad esempio gli IZS), mentre per (*Oncorhynchus mykiss*) sarà sufficiente la certificazione prodotta dall'allevatore.

Infine, considerati i riscontri tecnico-scientifici forniti, si ritengono accettabili le immissioni proposte all'interno della Riserva di Buthier.

**Fatto salvo quanto sopra riportato, nulla osta al proseguimento delle attività di immissione anche per il triennio 2024-2026 alle medesime condizioni e nei medesimi tratti.** Si resta in attesa della rendicontazione annuale delle attività di semina e di prelievi effettuate (corredati da shapefiles) nonché dei risultati dei monitoraggi.